



COMUNE DI CASTEL DI IUDICA

REGOLAMENTO

COMMISSIONI PERMANENTI E

TEMPORANEE

Art. 1 - Finalità del Regolamento

1. Il "*Regolamento delle Commissioni Consiliari permanenti*" disciplina la tipologia, le competenze ed il funzionamento delle Commissioni Consiliari permanenti, nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 2 - Istituzione - Norme generali

1. Ai sensi dello Statuto comunale e del Regolamento del Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, su proposta del Presidente del Consiglio e su designazione dei Gruppi Consiliari, istituisce nel suo seno, nominandone i componenti entro 30 giorni dalla convalida degli eletti, Commissioni permanenti.
2. I Gruppi consiliari possono procedere a variazioni della loro rappresentanza, dandone preventiva comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale provvede alle conseguenti sostituzioni.
3. Il Sindaco ed il Presidente del Consiglio Comunale non possono essere nominati componenti delle Commissioni Consiliari permanenti.
4. Le Commissioni Consiliari permanenti restano in carica per l'intero mandato amministrativo.
5. I Consiglieri comunali hanno diritto di percepire il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari. I Consiglieri comunali, lavoratori dipendenti che fanno parte, quali componenti, delle commissioni consiliari permanenti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni delle Commissioni medesime, compreso il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. Le necessarie certificazioni per la fruizione dei permessi in parola sono rilasciate dal Presidente della Commissione.
6. Le sedute delle Commissioni Consiliari si tengono, di norma, presso la Sala Consiliare.
7. Le sedute sono pubbliche, salvo i casi previsti dal successivo art. 16.

Art. 3 – Competenze

Le commissioni permanenti di norma sono le seguenti:

- 1° COMMISSIONE: Commissione consiliare "Urbanistica, ambiente e protezione civile"
- 2° COMMISSIONE: Commissione consiliare "Bilancio, finanze e trasporti"
- 3° COMMISSIONE: Commissione consiliare "Pubblica istruzione, servizi sociali e sanità"
- 4° COMMISSIONE: Commissione consiliare "Sviluppo economico, agricoltura e foreste"
- 5° COMMISSIONE: Commissione consiliare "Regolamenti, sport, turismo e spettacolo"
- 6° COMMISSIONE: Commissione consiliare "Elettorale comunale"
- 7° COMMISSIONE: Commissione consiliare "Aggiornamento elenchi per albo giudici popolari"
- 8° COMMISSIONE: Commissione consiliare "Lavori Pubblici"

Art. 4 - Composizione

1. Le Commissioni sono composte da un numero di tre consiglieri comunali di cui uno in rappresentanza della minoranza.
2. Qualora un membro non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione, può farsi rappresentare da altro Consigliere dello stesso Gruppo Consiliare, delegato a rappresentarlo .

Art. 5 - Presidenza - Nomina e attribuzioni

1. Nella prima seduta, convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale senza diritto di voto, la Commissione procede - con votazioni separate, a scrutinio palese - all'elezione del Presidente e del Vice Presidente tra i suoi componenti. Ogni componente, in rappresentanza del proprio gruppo come disposto dal precedente articolo 2, può esprimere un'unica preferenza per un solo candidato. E' eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
2. Il Presidente convoca la Commissione e ne regola i lavori; disciplina i dibattiti e tiene i rapporti con la Presidenza del Consiglio Comunale.
3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento o vacanza. Collabora con il Presidente nell'assicurare il buon andamento dei lavori della Commissione.
4. La commissione può revocare il Presidente in caso di ripetute e gravi inadempienze, con le stesse modalità di cui al 1° comma del presente articolo.

Art. 6 - Durata in carica, revoca, dimissioni del Presidente e del Vice Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica per tutto il mandato amministrativo.
2. In caso di cessazione dalla carica del Presidente di una Commissione (per dimissioni, revoca, decadenza, ecc.), il Presidente del Consiglio comunale provvede alla convocazione della Commissione, entro i cinque giorni successivi alla comunicazione formale della cessazione, per l'elezione del nuovo Presidente.
3. In caso di cessazione dalla carica del Vice Presidente, la Commissione è convocata dal suo Presidente per l'elezione del nuovo Vice Presidente.

Art. 7 - Convocazione delle Commissioni

1. Il Presidente della Commissione convoca la Commissione:
 - A. di propria iniziativa;
 - B. su richiesta del Presidente del Consiglio Comunale;
 - C. su richiesta della Conferenza dei Capi Gruppo;
 - D. su richiesta di un componente della Commissione;
 - E. su richiesta del Sindaco o degli Assessori.
2. Il Presidente della Commissione ha titolo di richiedere all'Ufficio comunale competente la documentazione necessaria per la convocazione della Commissione. Della eventuale mancata

consegna, il Presidente stesso informa il Presidente del Consiglio Comunale, il Segretario Generale ed il Sindaco.

3. Qualora il Presidente della Commissione ritenga di non convocare la Commissione, deve darne tempestiva e motivata comunicazione al richiedente la convocazione ed altresì al Presidente del Consiglio Comunale.
4. La convocazione delle sedute delle Commissioni deve effettuarsi via mail/Pec, deve contenere l'Ordine del Giorno della/e materia/e da trattare ed essere trasmesso ai membri almeno 5 giorni prima di quello stabilito per la riunione.
5. Le convocazioni di cui alla lettera A,B,C,D, E di cui all'art. 7 devono aver luogo la convocazione entro e non oltre giorni 5 dalla ricezione via mail della convocazione della commissione.
6. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere trasmesso o consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione e deve contenere le motivazioni dell'urgenza in relazione agli argomenti da trattare.
7. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti sopravvenuti, occorre darne avviso via mail ai Commissari almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
8. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza della Commissione alla quale era stato invitato.
9. Nell' Ordine del Giorno deve essere riportato anzitutto l'elenco delle pratiche da trattare in seduta pubblica e di seguito l'elenco delle pratiche da trattare in seduta segreta.
10. Detto Ordine del Giorno deve essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione Comunale.
11. La documentazione relativa alla pratica all'Ordine del Giorno delle Commissioni deve essere posta a disposizione dei membri tramite email, pec ad ogni singolo membro.
12. Alle convocazioni si applicano, per quanto non previsto dalle norme del presente Regolamento, le norme relative alle convocazioni delle sedute del Consiglio Comunale.
13. Fatto salvo casi di necessità ed urgenza, la Commissione che ha all'ordine del giorno punti che verranno portati in discussione al successivo Consiglio Comunale, deve riunirsi almeno 7 giorni prima del Consiglio Comunale stesso.
14. È fatto obbligo ad ogni ufficio competente di trasmettere contestualmente ogni documentazione sia al Presidente sia ad ogni membro della commissione.

Art. 8 - Segreteria delle Commissioni

1. Le funzioni di Segreteria di ciascuna Commissione sono svolte da personale dipendente competente in materia, nominato dal Presidente della Commissione.

Art. 9 - Finalità e compiti delle Commissioni Consiliari permanenti

1. Le Commissioni Consiliari permanenti sono istituite per un più incisivo svolgimento delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e per una più approfondita e specifica trattazione delle

materie di competenza del Consiglio comunale, nonché per la presentazione di proposte di deliberazione, ordini del giorno e mozioni al Consiglio Comunale.

2. Le Commissioni consiliari permanenti si riuniscono:
 - a. per esprimersi sulle materie di propria competenza ed in particolare sulle proposte di deliberazione, ordini del giorno e mozioni presentate al Consiglio Comunale dagli aventi diritto ai sensi del vigente Regolamento del Consiglio Comunale.
 - b. per formulare proposte di deliberazione, mozioni e ordini del giorno, ovvero per la trattazione di argomenti di competenza del Consiglio Comunale;
 - c. per la redazione del testo dei regolamenti o degli atti amministrativi generali da sottoporre al solo voto finale del Consiglio.

Art. 10 - Assegnazione degli affari alle Commissioni

1. Il Presidente del Consiglio Comunale assegna gli affari alla Commissione permanente competente per materia .
2. Se un affare ricade nella competenza di più Commissioni, il Presidente del Consiglio comunale lo assegna alla Commissione la cui competenza sia prevalente, oppure lo assegna a più Commissioni per l'esame e la votazione in comune. In tal caso le Commissioni riunite sono presiedute dal Presidente di Commissione più anziano di età.
3. Se una Commissione reputi che un argomento ad essa assegnato non sia di sua competenza ne informa il Segretario comunale che decide in merito. Quando una Commissione reputi che un argomento assegnato ad altra Commissione sia anche di sua competenza, ne informa il Segretario comunale che decide in merito.
4. Quando una Commissione reputi che un argomento assegnato ad altra Commissione sia anche di sua competenza, ne informa il Segretario comunale che decide in merito.

Art. 11 - Funzionamento delle Commissioni

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale trasmette ai Presidenti delle Commissioni Consiliari permanenti le proposte di deliberazione, per gli eventuali ulteriori adempimenti.
2. Qualora la Commissione si riunisca per presentare proposte di deliberazione, mozioni e ordini del giorno, la Commissione approva il testo della proposta e lo trasmette al Presidente del Consiglio Comunale, che ne cura la comunicazione ai Gruppi Consiliari .
3. Gli uffici comunali assicurano alle Commissioni Consiliari il supporto tecnico-amministrativo necessario e la massima collaborazione nella predisposizione delle proposte .
4. In ogni caso, al termine del lavoro da parte delle Commissioni, le proposte vengono trasmesse al Presidente del Consiglio, per l'inserimento all'ordine del giorno del Consiglio .

Art. 12 - Sedute delle Commissioni

1. Alle sedute delle Commissioni Consiliari permanenti si applicano, per quanto non previsto dalle norme del presente Regolamento, i principi e le norme relative al funzionamento del Consiglio Comunale o Statuto Comunale che prevale sui regolamenti.
2. Le Commissioni Consiliari possono svolgere sopralluoghi esterni.

Art. 13 - Validità delle sedute delle Commissioni

1. Per la validità delle sedute delle Commissioni è richiesta la presenza della metà più uno dei suoi componenti . Nel computo del numero legale sono considerate le deleghe.
2. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente entro mezz'ora dalla convocazione. Il Presidente ne verifica il mantenimento nel corso dello svolgimento dei singoli punti dell'ordine del giorno. Qualora venga meno il numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta.

Art. 14 - Partecipazione alle sedute

1. Possono partecipare alle sedute delle Commissioni con facoltà di prendere parola il Presidente del Consiglio Comunale ed i Capigruppo, qualora non siano membri delle Commissioni. I Consiglieri Comunali che non fanno parte della Commissione possono partecipare senza diritto né di parola né di corresponsione del gettone di presenza. Possono, altresì, partecipare ai lavori della Commissione il Sindaco e gli Assessori, con facoltà di prendere la parola .
2. Qualora sia in discussione una mozione deve essere invitato il Consigliere Comunale che ha presentato la mozione anche se non fa parte della Commissione stessa ai soli fini di presentazione ed illustrazione della mozione in discussione.
3. Le stesse Commissioni possono inoltre richiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, del Segretario Generale, dei Funzionari e dei consulenti del Comune.
4. Le Commissioni Consiliari, relativamente alle materie di propria competenza, ai sensi del presente Regolamento, possono invitare, alle proprie sedute, per consultazioni e/o audizioni, persone di provata esperienza e competenza nelle materie in discussione. Tali attività di consultazione e/o audizione non possono comportare impegni di spesa e oneri finanziari se non autorizzati nelle forme e con le modalità previste dal vigente ordinamento giuridico. Ai fini di tutela del diritto alla privacy di terzi, gli esperti non possono assistere alle sedute segrete.

Art. 15 - Sedute non pubbliche

1. Le sedute delle Commissioni sono segrete nei seguenti casi:
 - a. quando si tratti di questioni concernenti persone e che involgano apprezzamenti attinenti ai dati sensibili di cui al D.Lgs. 196/2003;
 - b. quando il Consiglio Comunale o la Conferenza dei Capigruppo Consiliari, all'unanimità - per le pratiche proposte alla Commissione - richiedano espressamente la trattazione in seduta segreta;
2. Delle sedute segrete è redatto un verbale sintetico, con l'annotazione degli argomenti trattati, dei Consiglieri intervenuti e delle determinazioni adottate.

Art. 16 - Verbali delle sedute o relazioni

1. I verbali delle sedute delle Commissioni vengono redatti in forma sintetica a cura delle rispettive segreterie, relativamente ad ogni punto dell'Ordine del Giorno . Le osservazioni sinteticamente espresse di cui venga richiesta la verbalizzazione da parte dei singoli membri, nonché le dichiarazioni che ogni membro può chiedere di dettare alla Segreteria devono essere riportate nel verbale . Le sedute delle Commissioni possono, altresì, essere registrate su supporto magnetico e/o informatico.

2. Copia di tali verbali o relazioni, a cura della segreteria di ogni Commissione, è a disposizione di tutti i membri della Commissione e dei Consiglieri.
3. Gli originali sono tenuti dalla Segreteria Comunale.

Art. 17 - Richiesta dati

1. I componenti delle Commissioni, per il migliore adempimento dei loro compiti, hanno facoltà di acquisire direttamente informazioni, notizie e documenti presso tutti gli uffici comunali, nonché presso gli enti e/o società partecipate dal Comune.

Art. 18 - Strutture di supporto alle commissioni consiliari

1. Al fine di consentire il migliore esercizio delle funzioni spettanti, le Commissioni possono essere dotate di supporto tecnico-amministrativo, qualora ne sussistano le condizioni logistiche.

Art. 19 - Commissioni Consiliari - Applicazione norme

1. Alle Commissioni previste dal Regolamento del Consiglio Comunale si applicano - per quanto ivi non espressamente e diversamente previsto - le norme del presente Regolamento

Art. 20 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, dopo che la relativa deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva, è pubblicato per quindici giorni all' albo pretorio del Comune ai soli fini di pubblicità-notizia.
2. Esso sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento delle Commissioni Consiliari.

Art. 21 – Commissioni temporanee e/o speciali

Per quanto riguarda le Commissioni di cui al presente articolo, qualora si presenti la necessità di tali Commissioni si rimanda nel contenuto dell'art. 12 dello Statuto Comunale.